

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 13 dicembre 1999.**

Berlinguer, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fabris, Maccanico, Mattioli, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

NAPOLI: « Modifica all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di provvidenze economiche in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata » (6594) *Parere delle Commissioni II, V e XII;*

DI STASI: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5628) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XIV;*

*IV Commissione (Difesa):*

LAVAGNINI ed altri: « Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della "Folgore", caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971 » (6534) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

MARIO PEPE e MERLO: « Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti di tutela ambientale » (6431) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

SAVARESE: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi handicappati gravissimi » (6576) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, copia dei decreti ministeriali nn. 203819 e 205421, concernenti variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1999.

Tali comunicazioni sono deferite alle Commissioni V (Bilancio) e IV (Difesa).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 182006, 193512, 202212, 203732 e 204909;

n. 195234 (*alla I Commissione*);

nn. 189515 e 196908 (*alla II Commissione*);

n. 202049 (*alla III Commissione*);

n. 197557 (*alla IV Commissione*);

nn. 202067, 193503 e 196493 (*alla VI Commissione*);

n. 195219, 199678, 200788, 203883 e 197129 (*alla VII Commissione*);

n. 199682 (*alla VIII Commissione*);

nn. 204617, 200105 e 206696 (*alla IX Commissione*);

nn. 182887 e 179999 (*alla X Commissione*);

n. 200108 (*alla XI Commissione*);

n. 184917 (*alla XII Commissione*);

n. 190814 (*alla IX e alla XIII Commissione*).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il

1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto dell'8 novembre 1999 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

decreto del 24 novembre 1999 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

decreto n. BL/1/50/1999 dell'18 novembre, nn. BL/1/51/1999, BL/1/53/1999 del 19 novembre 1999 e decreti nn. BL/1/54/1999, BL/1/55/1999 del 24 novembre 1999 del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

decreto n. 8/8772 dell'11 novembre 1999 del ministro delle finanze (*alla VI Commissione*);

decreto del 9 novembre 1999 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

decreto n. 30311/212 del 24 novembre 1999 del ministro dell'interno (*alla VIII Commissione*);

decreto del 24 novembre 1999 del ministro dei trasporti e della navigazione (*alla IX Commissione*);

decreto del 18 novembre 1999 e decreto del 23 novembre 1999 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*);

decreto del 22 novembre 1999 del ministro delle politiche agricole e forestali (*alla XIII Commissione*).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO)*  
(6557)

*(A.C. 6557 - sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

TITOLO I  
DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali).*

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del

bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali o prorogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1999

ART. 1.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000, rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economica e finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge n. 133 del 1999, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero far fronte a situazione di emergenza economico-finanziaria.

**1. 86.** Governo.

EMENDAMENTI ACCANTONATI  
NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1999

*Al comma 4, sostituire le parole: del saldo netto da finanziare con le seguenti: della pressione fiscale.*

**1. 5.** (ex 1. 5) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: salvo che si tratti fino alla fine del periodo.*

**1. 2.** (ex 1. 2.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

**(A.C. 6557 - sezione 2)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

*(Riduzione di personale del comparto della scuola).*

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della presente legge.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

\* **18. 1.** (ex 17. 5.) Bonato, Giordano, Lenti.

*Sopprimerlo.*

**Segue compensazione n. 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

\* 18. 2. (ex 17. 9.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.**

\*18. 3. (ex 17. 15.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il numero dei dipendenti del comparto della Scuola deve essere rispondente alle necessità e del buon funzionamento della scuola stessa.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale**

18. 4. (ex 17. 17.) Pampo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 28 dicembre 2006.

18. 5. Malavenda.

*Seguono altri 1.710 emendamenti recanti variazioni della medesima data.*

*Al comma 1, sopprimere le parole:* non inferiore.

18. 6. (ex 17. 16.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

18. 7. (ex 17. 2.) Giacco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso la riduzione non può essere operata nei confronti del personale docente specializzato e dei docenti di sostegno per l'integrazione scolastica dei portatori di *handicap*.

\* 18. 8. (ex \* 17. 3.) Sbarbati, Mazzochin, Marongiu, Negri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso la riduzione non può essere operata nei confronti del personale docente specializzato e dei docenti di sostegno per l'integrazione scolastica dei portatori di *handicap*.

\* 18. 9. (ex \* 17. 14.) Gardiol, Dalla Chiesa, Scalia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

18. 10. (ex 17. 4.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Manzione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La riduzione non riguarda gli insegnanti di sostegno:

*Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è ridotto nella seguente misura:*

2000: -200 miliardi;

2001: -150 miliardi;

2002: -100 miliardi.

18. 11. (ex Tab. A 65) Guidi.

*Sopprimere il comma 2.*

18. 12. (ex 17. 503.) Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* nella misura del 60 per cento dell'interno ammontare.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale**

**18. 14.** (ex 17. 18.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto della popolazione scolastica presente in ciascuna regione.

**18. 15.** (ex 17. 11.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto di una distribuzione territoriale equilibrata delle risorse.

**18. 16.** (ex 17. 10.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis Ai fini di quanto disposto dall'articolo 21, commi 4, 16 e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è iscritta nella tabella del Ministero della Pubblica Istruzione un'apposita voce di spesa, determinata in lire 20 miliardi per l'anno 2000, in lire 180 miliardi per l'anno 2001 ed il lire 260 miliardi per l'anno 2002.

Al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte per l'anno 2000 attingendo alle economie, quantificate in lire 48 miliardi, derivanti dalla riduzione nel numero delle unità del relativo personale conseguenti al piano di dimensionamento delle unità scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 233 del 18 giugno 1998; per l'anno 2001 e l'anno 2002, attingendo alle economie derivanti dall'ap-

plicazione del comma 1, limitatamente alla quota parte disponibile dopo l'applicazione del comma 2 del presente articolo.

*Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è ridotto nella seguente misura:*

2000: — 40 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 260 miliardi.

**18. 17.** (ex Tab. A 141) Aprea.

*Sopprimere il comma 3.*

**18. 13.** (ex 17. 502.) Malavenda.

*Al comma 3, dopo le parole:* Trento e Bolzano, *aggiungere le seguenti:* e nei comuni montani di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**18. 18.** (ex 17. 8.) Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le zone montane ed in particolare modo per le scuole elementari di montagna in cui l'attività viene svolta in pluriclassi, il numero degli insegnanti assegnati in rapporto agli alunni non è soggetto ai limiti previsti dalla normative vigente, ma dalle necessità locali rilevate dai Comuni, sentiti i Provveditorati interessati e le Comunità Montane. I finanziamenti di cui al precedente periodo sono a carico del fondo perequativo assegnato alla direzione didattiche.

*Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro:*

2000: -150 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: — 75 miliardi.

**18. 19.** (ex Tab. A 162) Giannattasio.

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli insegnanti di supporto nelle classi che computano portatori di *handicap* psicofisici ».

**18. 20.** (ex 17. 7.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Cè, Paolo Colombo.

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

#### **Compensazione n. 1**

*Sopprimere l'articolo 13.*

*Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.*

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Consequentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.*

#### **Compensazione n. 8**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 10**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 11**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

#### **Compensazione n. 1**

*Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:*

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31

dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

#### **Compensazione n. 2**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 3**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 4**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

*Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 7**

*Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 8**

*All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione n. 10**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.*

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

#### **Compensazione n. 2.**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 3.**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

**Compensazione n. 4.**

*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

**Compensazione n. 5.**

*All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

*Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):*

*Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

*Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero degli affari esteri:*

*Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):*

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Ministero dei lavori pubblici:*

*Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):*

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

*Ministero del commercio con l'estero:*

*Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

*Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):*

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

#### **Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-*bis*.

*(Disposizioni in materia di gas metano).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-*bis*.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

*a)* sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies*, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

#### Compensazione n. 11

*All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:*

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

#### Compensazione n. 12

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:*

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

#### Compensazione n. 13

*All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).*

#### Compensazione n. 14

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-*bis*.

*(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

#### Compensazione n. 15